

TRIBUNALE DI NUORO: ILLEGITTIME LE CATTEDRE CON OLTRE 18 ORE

Da Rete di scuole di Padova

Nel corrente anno scolastico l'Amministrazione Scolastica, alla luce delle modifiche normative (Finanziaria 2002, etc.), relativamente alla formulazione dell'organico ed al completamento delle cattedre fino a 18 ore, come suo costume, è andata ben oltre rispetto a quanto previsto dalle già demenziali norme.

Infatti, abbiamo conoscenza che, in tantissime situazioni, sono state formate cattedre non solo fino a 18 ore ma anche con 19, 20 e 21 ore senza alcun consenso da parte dei docenti interessati.

Si noti, che (sempre rispetto a quanto previsto dalle loro norme), le ore di cattedra oltre le 18 possono essere assegnate dopo la formazione dell'organico (e non prima come invece accaduto), e che in tali casi solo a settembre, e non prima, il Dirigente Scolastico può assegnare ore residue oltre le 18 e fino a 24 ai docenti consenzienti.

Nel nostro caso il CSA di Nuoro (su proposta del Dirigente Scolastico), ha attribuito quattro cattedre di 20 ore per Disegno e Storia dell'Arte ed in tal modo un collega (ultimo in graduatoria), è stato individuato con 15 ore residue come perdente ore ed assegnato ad altro Liceo in completamento per ulteriori 6 ore (sede di Dorgali dell'Istituto Superiore di Bitti - distante alcune decine di chilometri). Il CSA ha quindi assegnato una cattedra orario esterna di 21 ore dopo aver "risucchiato" nelle altre cattedre le ore disponibili (quattro cattedre da 20 ore), all'interno della scuola di titolarità.

Reputata tale pratica assolutamente illegittima abbiamo deciso di patrocinare il ricorso al Giudice del Lavoro di Nuoro.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nuoro, Dott.ssa Colli, in data 6 dicembre 2002, depositato in cancelleria il 9 dicembre, ha accolto con Ordinanza la fondatezza del ricorso con procedura d'urgenza, ex art. 700 del Codice di Procedura Civile, presentato in data 11 novembre dal collega Giuseppe Piu e patrocinato dai Legali dei COBAS Scuola Avv.ti Rosanna Patta e Gianmarco Tivolacci.

Il ricorso è stato presentato per entrambe le motivazioni: avverso la formulazione delle cattedre di 20 ore e conseguente perdita di ore da parte del collega e contro l'assegnazione di 21 ore di cattedra in difformità al CCNL il quale prevede 18 ore obbligatorie di orario di insegnamento - e non una di più.

Il Giudice ha accolto il ricorso d'urgenza ed ha disposto che una differente e corretta determinazione degli orari di insegnamento entro le diciotto ore contrattuali per tutti i docenti, avrebbe consentito una diversa assegnazione degli spezzoni di orario resi-

duati all'ultimo docente in graduatoria il quale avrebbe potuto beneficiare di una cattedra completa all'interno della scuola di appartenenza... e che il vincolo di orario massimo (18 ore), previsto dal CCNL, ha portata precettiva e che per il superamento è richiesta una specifica manifestazione del consenso da parte del docente interessato.

Il Giudice ha accolto la procedura d'urgenza poiché oltre alla fondatezza del ricorso (da valutare definitivamente nel successivo giudizio di merito), ha riscontrato che sussistesse il pregiudizio imminente ed irreparabile in ragione del fatto che i tempi ordinari del rito del lavoro non avrebbero consentito di porre rimedio al concreto pregiudizio poiché la situazione pregiudizievole lamentata troverà applicazione nel corrente anno scolastico.

Per tali motivazioni il Giudice ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione Scolastica relativamente all'assegnazione al ricorrente delle ore eccedenti le 18 settimanali con rideterminazione dell'orario di cattedra di Disegno e Storia dell'Arte presso il Liceo E. Fermi di Nuoro entro i limiti contrattualmente previsti (18 ore settimanali).